

SUCCESSIONE: AZIONE DI RIDUZIONE

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo dell'**Azione di riduzione.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "*colui della cui eredità si tratta*". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. L'AZIONE DI RIDUZIONE

Gli **articoli da 553 a 564** si occupano della **reintegrazione della quota riservata ai legittimari**, queste azioni si manifestano con la cosiddetta **azione di riduzione**.

L'azione di riduzione consente al legittimario di ripristinare la sua quota successoria quando risulta lesa da disposizioni testamentarie, legati o donazioni disposte dal de cuius.

I **legittimari** sono quindi i soggetti legittimati a intraprendere **azione di riduzione** per tutelare i loro diritti successori.

La categoria è definita **dall'articolo 557**, il cui comma 1 prevede: "*La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa*".

La riduzione delle disposizioni che ledono la quota dei legittimari deve eseguirsi ai sensi degli **articoli 558 e ss.** Premesso che eredi e legatari sono posti sullo stesso piano, **si procede riducendo proporzionalmente:**

prima le quote legali *ab intestatio* (se manca il testamento o questo ha disposto solo per una parte del patrimonio);

poi le disposizioni testamentarie (senza fare differenze tra diritti ereditari e legati);

infine la donazione più recente.

Il criterio proporzionale garantisce sia il rispetto dell'equilibrio voluto dal testatore che la volontà del legislatore di approntare tutele specifiche a favore di determinati successori.

Scopo dell'azione di riduzione è di accertare in sede giudiziale la lesione della quota spettante al legittimario, con una sentenza che dichiari l'inefficacia totale o parziale delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui il defunto non poteva disporre nella misura in cui esse risultavano lesive delle quote dei legittimari.

Tale azione di riduzione è soggetta **alla prescrizione ordinaria di 10 anni**. Il termine decorre *dalla data di accettazione dell'eredità del chiamato in base alle disposizioni testamentarie che ledono la sua quota di legittima*.

